



**COMUNE DI RIVERGARO
PROVINCIA DI PIACENZA**

**SERVIZIO – SEGRETERIA – ORDINANZE
UFFICIO TECNICO – SERVIZIO URBANISTICA AMBIENTE**

**ORDINANZA
PROT. 4042**

N. 01894 - DEL 20/05/2009

OGGETTO:	LIMITAZIONI DELL'USO DELL'ACQUA POTABILE ANNO 2009
-----------------	---

IL SINDACO

CONSIDERATO che la stagione estiva impone il rigoroso contenimento del consumo dell'acqua potabile e la sua limitazione agli usi consentiti dalle condizioni generali e speciali dei contratti di somministrazione;

RILEVATO che l'acqua è un bene pubblico il cui uso è quindi assoggettabile a regolamentazioni e limitazioni in presenza di motivi speciali e di pubblico interesse;

DATO ATTO che sono in corso importanti lavori di ristrutturazione del sistema di approvvigionamento dell'acqua potabile presso il pozzo di Ancarano, che fornisce circa 1/3 di tutto il fabbisogno idrico com.le, alla cui interruzione di funzionamento si supplisce mediante deviazioni e collegamenti con altri serbatoi;

SENTITA nel merito la competente Enìa S.p.A. nella sua qualità di Ente Gestore degli impianti che ha comunicato la necessità di emettere un'ideale ordinanza di restrizione nell'uso dell'acqua potabile, sia in funzione della limitazione dei consumi estivi che per la limitazione dell'erogazione imposta dai lavori in corso;

VISTO il Regolamento Comunale per la concessione ed erogazione dell'acqua del civico acquedotto;

ORDINA

a tutti gli utenti di limitare il consumo dell'acqua agli stretti bisogni domestici ed igienici o comunque consentiti dai contratti di somministrazione, **vietando l'impiego dell'acqua** da essi attinta per usi diversi (innaffiamento di piazzali, orti, giardini, lavaggio auto, riempimento piscine, ecc.) **dalle ore 7,00 alle ore 22,00 dal 23 MAGGIO al 30 SETTEMBRE 2009.**

I contravventori saranno sanzionati con le modalità previste dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/00 con una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00.

Sono esclusi dal presente divieto gli usi connessi con lo svolgimento di attività produttive, commerciali ed affini.

La presente ordinanza verrà resa nota al pubblico tramite diffusione locale e pubblica affissione all' Albo Pretorio comunale.

DISPONE

- di inviare copia della presente all'Ufficio di Polizia Municipale, all'Ufficio Tecnico Comunale, al Comando Stazione Carabinieri di Rivergaro, ad Enia S.p.A. ed all'Agenzia per i Servizi Pubblici ATO di Piacenza;
- di affiggere copia della presente all'Albo Pretorio Comunale nei termini di legge

AVVERTE

che contro questo provvedimento, a norma dell' art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, è ammesso ricorso al T.A.R. dell' Emilia-Romagna, sede distaccata di Parma, entro il termine di 60 giorni, ovvero tramite ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120, termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all' Albo pretorio del Comune di Rivergaro

**IL SINDACO
(Pietro Martini)**